

Sentenza
del

24/03/2022

N. 1731/22 Reg.
Raccolta Sentenze

N. /19 R.G. Trib
N. /18 R.G.N.R.

**Letta e depositata
all'udienza del**

24/03/2022

L. ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dotessa Maria Antonietta Cori

Spedito avviso art.
548 C.P.P.

Il.....

Esecutiva

Il

Redatta Scheda

Il

Art.

Campione penale

Il

Foglio elettorale al
Comune di

.....

.....



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catania

sezione terza penale
in composizione monocratica

in persona del GOP **Dott.ssa B. Rapisarda**, ha pronunciato la seguente:

sentenza

con motivazione contestuale nel procedimento penale nei confronti di

nato, domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo
studio del difensore

libero – assente

difeso dall'avv. **Davide Tutino del Foro di Catania**

IMPUTATO

VED. ALLEGATO

*Il Pm chiede la condanna a mesi 8 di reclusione ed E. 600,00 di Multa;
Il difensore chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato; In subordine
ai sensi del II co. dell'art. 646 cp; In ulteriore sub. il minimo della pena e benefici
di legge;*

indagato dei delitti p. e p. dagli artt. 81 co. 1, 648 e 474 co. 2 c.p. perché con una sola azione violava diverse disposizioni di Legge ed in particolare, al fine di trarre un profitto, riceveva e deteneva, all'interno dei propri bagagli e presso lo scalo di Fontanarossa Catania, quindi all'atto di entrare sul territorio nazionale, n. 9 tute ginniche delle quali conosceva la provenienza illecita in quanto recanti i marchi contraffatti Robe di Kappa ed Adidas.

In Catania acc.to il 27.03.2018

CONCISA MOTIVAZIONE FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione a giudizio regolarmente notificato  veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati ascritti in rubrica.

All'odierno dibattimento, il P. M. chiede la condanna, il difensore dell'imputato avanza richiesta di assoluzione.

Ritenuto che alla luce delle risultanze processuali, consistenti nell'acquisizione documentale e nella prova testimoniale, i reati contestati risultano materialmente integrati e perfetti in tutti i loro elementi costitutivi.

Rilevato, tuttavia, che i fatti oggetto di contestazione risultano essere di -particolare tenuità-, atteso che viene contestato di aver acquistato o ricevuto prodotti recanti marchi contraffatti, ritenuta l'ipotesi del reato di ricettazione attenuata da particolare tenuità previsto dall'art. 648, secondo comma, c.p. avuto riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della "res ricettata".

Rilevato, altresì, che né l'imputato né il P.M. si sono opposti. Considerato, altresì, che non vi è persona offesa costituita;

Considerato, inoltre, che l'imputato non presenta alcun precedente penale specifico che denoti abitudine nel presente reato, trattandosi di soggetto incensurato;

Considerato che la continuazione tra due reati non è ostativa al riconoscimento del suddetto beneficio, atteso che come dichiarato dal giudice di legittimità "Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva" (Cass. pen. sez. IV sentenza del 11 dicembre 2018, n. 4649).

Considerato, altresì, che la Consulta, con la sentenza n. 156 del 21 luglio 2020, ha stabilito che la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" di cui all'art. 131 bis c.p., è applicabile anche al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma dell'articolo 648 c.p., nonché a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione;

ritenuto, pertanto, che gli elementi sopra indicati consentono di applicare la disciplina di cui al D. Lgs. n. 28 del 2015, applicabile anche ai procedimenti in corso in virtù dell'art. 2 IV comma c.p., come chiarito pure da Cass. Sez. III 8 aprile 2015 n. 15449, sussistendo i requisiti

Barbafieri

introdotti dall'art. 131 bis c.p.p. in ordine alla particolare tenuità del fatto per l'esiguità del pericolo e al comportamento dell'imputato che non risulta abituale;
Per tali ragioni, va pronunciata sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto.

P.Q.M.

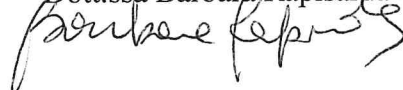
Visti gli artt. 530 c.p.p.

Assolve [redacted] dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Catania, 24 marzo 2022

Il Giudice

Dott.ssa Barbara Rapisarda



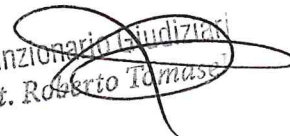
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Antonietta Cori



CON ORDINANZA DEPOSITATA
IN DATA 07/04/2022 CORRETTO
DISPOSITIVO SENTENZA COME
DA ORDINANZA ALLEGATA
E CON ORDINANZA DEPOSITATA
IN DATA 07/04/2022 ORDINATA
LA COMPILAZIONE E LA DISTRIBUZIONE
DI QUANTO IN SEQUESTRO
CT 07/04/2022



Il Funzionario Giudiziario
dott. Roberto Tomassini



TRIBUNALE DI CATANIA

- III Sezione Penale -

ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE DISPOSITIVO SENTENZA

Il Tribunale di Catania - III Sezione Penale - in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara Rapisarda;

VISTA la sentenza N. 1731/2022 emessa dal Tribunale di Catania - III Sez. Penale- in data 24.03.2022, nel proc. pen. N. /19 R.G.Trib.- N. /18 R.G.N.R. nei confronti di , nato , imputato dei reati come in atti;

RILEVATO che la suddetta sentenza è inficiata da errore materiale atteso che, per mera svista, nel dispositivo della sentenza è pronunciata l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, anziché per particolare tenuità del fatto, come correttamente riportato nel corpo della sentenza;

RITENUTO che si rende necessario procedere alla correzione della sentenza inficiata da errore materiale che non determina nullità e la cui correzione non comporta una modificazione essenziale dell'atto

P.Q.M.

dispone che dispositivo della sentenza venga sostituita la frase "*Visti gli art. 530 c.p.p. Assolve dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste*" con la frase:

Visti gli artt. 131 bis c.p. e 530 c.p.p. assolve dai reati ascrittigli per particolare tenuità del fatto.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Catania, 6.04.2022

IL GIUDICE

(Dott.ssa Barbara Rapisarda)

07/04/2022

Depositato in cancelleria il

Il Funzionario Giudiziario
dott. Roberto Tomasei

TRIBUNALE DI CATANIA
-III Sezione Penale -

Il Giudice dott.ssa Barbara Rapisarda,

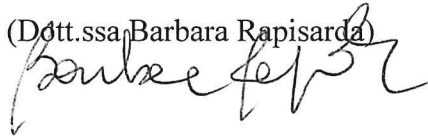
LETTI gli atti relativi al procedimento n. [redacted] 19 r.g. trib. e n. [redacted] /18 R.G.N.R

Ordina la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Catania 6.4.2022

ILGIUDICE

(Dott.ssa Barbara Rapisarda)



07/04/2022

Il Funzionario Giudiziar
dott. Roberto Tomasi